

Art. 17. Tutti i documenti, scritti e per trattazioni, che si riferiscono all'effettuazione dell'abolizione del pensionatico, godono l'esenzione dal porto e da tutte le competenze prescritte nella Patente 9 febbraio 1850.

Ad eccezione delle spese dei Periti, che si devono sostenere dalle parti, tutte le altre spese d'amministrazione saranno a carico del Dominio.

Art. 18. I contratti d'affitto conchiusi nel pensionatico cessano all'epoca dell'abolizione di questo diritto.

Art. 19. Il Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri della Giustizia e della Finanza, per ciò che li riguarda, viene incaricato dell'esecuzione di queste disposizioni, al quale uopo emetterà le occorrenti ordinanze, Istruzioni e Norme.

10.13. Decreto Luogotenenziale 9 agosto 1861

Norme relative alla affrancazione dall'onere del vagantivo dei fondi bonificati

Art. 1. Tutti i fondi bonificati e messi a coltura, e quelli che venissero bonificati a sensi della Legge del 20 novembre 1810 sono dichiarati liberi dall'onere del vagantivo. Ogni infrazione al presente decreto assoggetta il contravventore alle sanzioni portate dalle vigenti leggi penali.

Art. 2. È riservato l'esercizio dell'azione di risarcimento al foro ordinario a chi credesse competergli questo diritto.

10.14. Legge 4 marzo 1869, n. 4939

Disposizioni relative al pensionatico nelle Province Venete

Articolo unico. Per decidere in seconda o in terza istanza le quistioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle Province Venete,

le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale, si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

“La Commissione generale sarà composta di due Consiglieri della Corte di appello, di due Delegati governativi e di due Deputati della Provincia”.

“I Consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministero di agricoltura, industria e commercio”.

“I due Delegati governativi saranno nominati con decreto Reale”.

“Per la scelta dei due Deputati delle Province, le Deputazioni provinciali Venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali, riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale, procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati”.

“La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi”.

Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perché venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

“La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e di tre Consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto, il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza”.

10.15. Legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza)
Abolizione del diritto del così detto erbatico e pascolo nelle Province di
Vicenza, Belluno ed Udine

Art. 1. Il diritto del così detto erbatico e pascolo che si pratica sopra fondi e prati in alcuni Comuni o frazioni di Comune delle Province di Vicenza, Belluno ed